



ORDINANZA N. 39/2017

Prot. n. 5688

OGGETTO: istituzione del divieto temporaneo di circolazione veicolare in piazza S. Giovanni e via Inama, per lo svolgimento della manifestazione “Sfilata di moda”, in programma il giorno 15.08.2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di martedì 15.08.2017, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, è in programma, nel centro abitato di Fondo, la manifestazione denominata “Sfilata di moda” con la partecipazione di numerosi cittadini e turisti;

Vista l’istanza presentata in data 07.08.2017, dal Signor Morten Massimiliano in qualità di Presidente della Pro Loco di Fondo, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e la chiusura al traffico veicolare di piazza S. Giovanni, nel tratto compreso tra la fontana e l’intersezione con via Inama, ed il tratto di via Inama compreso tra piazza S. Giovanni e via S. Martino, per permettere lo svolgimento della stessa in completa sicurezza;

Visto il programma della manifestazione dal quale si evince che la stessa interesserà il territorio del Comune di Fondo il giorno 15.08.2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

Ritenuto di accogliere la richiesta di cui sopra al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, salvaguardando la pubblica incolumità;

Letta l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di data 09.08.2017, avente prot. nr. 5682, rilasciata dal sindaco;

Vista l’ordinanza della Questura avente prot. 1430/A.4/ 2017/Gab. di data 07.08.2017;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ed in particolare gli art. 7 e 159;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);

Visto il R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 ed in particolare l’art. 18;

Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il “Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull’ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, in particolare l’art. 31;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

ORDINA

PER IL GIORNO MARTEDÌ 15.08.2017 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00

- l’istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare in piazza S. Giovanni, nel tratto compreso tra la rotatoria posta alla fontana e l’intersezione della stessa con via Inama, ed in via Inama nel tratto compreso tra piazza S. Giovanni e via S. Martino;

D E M A N D A

Al sig. Morten Massimiliano, in qualità di Presidente della Pro Loco, quale associazione organizzatrice, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento **almeno 48** ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga.

A V V E R T E

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura dell'associazione organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Fondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

R E N D E N O T O

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Morten Massimiliano quale Presidente dell'associazione organizzatrice
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato (mezzo P.I. Tre);
- Stazione Carabinieri di Fondo avente competenza sul territorio interessato (sttn532490@carabinieri.it);
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Fondo avente competenza sul territorio interessato (fax 0463-832092);

A V V E R T E A L T R E S I

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Fondo, il 10.08.2017



IL SINDACO
Graziadei Daniele
(documento firmato digitalmente)